

STATUTO

DELLA

PR.I.S.MA

PROGETTI INNOVAZIONE SOLUZIONI MANAGEMENT S.C.R.L.

Articolo 1 - Denominazione sociale

È costituita a norma dell'articolo 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "PR.I.S.MA Progetti Innovazione Soluzioni Management S.c.r.l." siglabile "PR.I.S.MA S.c.r.l.".

Articolo 2 - Sede - Durata

La società ha sede legale nel comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese effettuata ai sensi di legge. L'Organo Amministrativo può trasferire la sede legale nell'ambito del Comune.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera assembleare.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività svolte in via prevalente nei confronti e nell'interesse dei soci:

- gestione amministrativa, societaria e contabile, ivi inclusa l'elaborazione di dati, e di tesoreria
- controllo di gestione
- consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale non connesse all'attività giurisdizionale
- gestione immobiliare, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione e restauro, e prestazione dei servizi generali inerenti
- gestione degli acquisti di beni e servizi e dei relativi fornitori
- gestione del personale
- prestazione di servizi di information technology
- prestazione di servizi di formazione
- ricerca di fondi e assistenza per richieste di contributi e

finanziamenti su progetti nazionali ed europei.

Nel perseguimento delle sue finalità la società può compiere le operazioni necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione, anche in sede di costituzione, a enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui sopra.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 100.000 (centomila) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti ed il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinandone le modalità di conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Articolo 5 - Soci fondatori e Soci ordinari

Sono Soci fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della società sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Sono Soci ordinari i soggetti pubblici e privati entrati a far parte della società successivamente alla sua costituzione.

La distinzione fra Soci fondatori ed ordinari non determina alcuna differenza tra gli stessi.

Il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro soci. E' onere

di ciascun Socio comunicare senza indugio la variazione del proprio domicilio all'Organo Amministrativo che provvederà all'aggiornamento del libro soci.

Articolo 6 - Recesso del Socio

E' consentito il recesso dei Soci nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Non è ammesso il recesso parziale.

In caso di recesso del Socio, restano comunque dovuti alla società i relativi contributi consortili di cui all'articolo 8.

Articolo 7 - Apporti e finanziamento dei Soci

La società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti.

I versamenti e/o i finanziamenti possono essere effettuati dai Soci anche in misura non proporzionale alla rispettiva partecipazione.

I versamenti e i finanziamenti verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 8 - Contributi dei Soci

Ai sensi dell'articolo 2615-ter, secondo comma Codice Civile, i Soci possono essere chiamati al versamento di contributi in denaro, secondo le modalità ed entità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 10 dello statuto sociale.

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni

Nel caso in cui un Socio voglia alienare la sua partecipazione potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione agli altri Soci.

A tal fine il Socio che intenda alienare la propria partecipazione

dovrà darne comunicazione agli altri Soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione della partecipazione in vendita, il prezzo convenuto e ogni altra eventuale condizione inerente il trasferimento ivi incluso il soggetto acquirente.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, la loro intenzione al Socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato e il Socio alienante sarà libero di cedere al soggetto acquirente la partecipazione offerta al prezzo e alle condizioni indicate.

Se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più Soci, la partecipazione oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Articolo 10 - Regolamento consortile

L'Organo Amministrativo disciplina, mediante apposito Regolamento, da approvare da parte dell'Assemblea dei Soci, il funzionamento della società, tra cui a titolo semplificativo e non esaustivo: le modalità di ammissione dei Soci ordinari, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi connesso da parte della società ai Soci ed agli altri eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi ovvero eventualmente da parte dei Soci alla società, nonché la ripartizione dei costi in capo agli utilizzatori.

Articolo 11 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) l'Organo Amministrativo
- c) l'Organo di Controllo
- d) il Revisore legale dei conti.

Articolo 12 - Assemblea dei Soci

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In particolare spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio
- b) nominare l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione determinandone il relativo compenso
- c) nominare l'Organo di Controllo determinandone il relativo compenso
- d) conferire l'incarico di revisione legale dei conti determinandone il relativo corrispettivo
- e) approvare il Regolamento consortile
- f) approvare l'adesione di nuovi soci
- g) deliberare eventuali modifiche dello statuto.

Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano
- b) l'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione, inviato a ciascuno dei Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito comunicato dal Socio e annotato sul libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo oppure da uno qualsiasi dei Soci. Qualora sia tecnicamente possibile, l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci

c) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti o informati della riunione tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti

d) ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta anche via fax o via posta elettronica con firma digitale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare il bilancio di esercizio.

Articolo 14 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile, nonché per l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 10, l'Assemblea delibera con la maggioranza del 70 per cento del capitale.

Il tutto fermo restando quanto previsto all'articolo 4.

Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza dei predetti l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che potrà essere anche non socio.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 16 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, fissato dall'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico o gli amministratori, che potranno essere anche non soci, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione se non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Qualora per dimissioni od altre cause cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori in carica. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo o da un Socio. Nel caso di cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

All'Amministratore Unico o agli amministratori, oltre al compenso deliberato dall'Assemblea, spetta il rimborso delle spese determinate dal loro mandato.

Articolo 17 - Poteri dell'Organo Amministrativo.

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo Amministrativo e per quali atti riservare alla propria competenza.

Articolo 18 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di

Amministrazione, la firma e la rappresentanza della stessa spettano al Presidente nonché al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Gli stessi potranno nominare e revocare il direttore ed eventualmente procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 19 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o in caso di loro assenza dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario verrà nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

Il Segretario Generale della Compagnia di San Paolo o persona da lui designata partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e con diritto di intervento.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 20 - Organo di Controllo

L'Assemblea nomina un Sindaco Effettivo oppure un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di

convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 21 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che in tal caso deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c., a meno che l'assemblea, per obbligo di legge o volontà dei soci, conferisca il relativo incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge.

Articolo 23 - Avanzi e disavanzi di gestione.

Stante la finalità consortile della società, eventuali avanzi di gestione sono portati a nuovo a favore dell'esercizio successivo, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea nel rispetto della finalità consortile.

Eventuali disavanzi di gestione sono ripartiti tra i Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale.

Articolo 24 - Libro dei soci e domicilio degli stessi

La società, anche al fine di consentire la verifica del rispetto delle regole di circolazione delle partecipazioni, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 Codice Civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei Soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.

In deroga agli articoli 2470, comma 1 e 2479-bis, comma 1 del Codice Civile, per l'efficacia nei confronti della società dei trasferimenti delle partecipazioni e della costituzione di diritti reali sulle stesse nonché per l'esercizio dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel libro dei soci di cui sopra. A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese, nonché della prova del rispetto di quanto previsto nell'articolo 9 del presente statuto.

Nei rapporti tra i Soci e la società, anche ai fini della convocazione delle Assemblee, fanno fede le risultanze del libro dei soci; i Soci sono obbligati a comunicare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 25 - Scioglimento della società

La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 26 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia e al Regolamento di cui all'articolo 10.

Firmato:

Carla Patrizia FERRARI

Remo Maria MORONE